

INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I presenti indirizzi si applicano alle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni disposte con atto del Sindaco.
2. Non si applicano:
 - a) ai casi in cui la legge preveda la presenza di rappresentanti di minoranza del Consiglio comunale od attribuisca espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o designazione;
 - b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche od uffici specifici;
 - c) ai casi in cui il Sindaco, quale componente di diritto di organismi od organi di enti, individui un proprio delegato;
 - d) alle nomine o designazioni effettuate da soggetti terzi che richiedano l'intesa con il Comune.

Art. 2

Trasparenza

1. I dati relativi alle nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni sono soggetti a pubblicazione sul sito internet del Comune secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali e statali in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.
2. Ai fini dell'informazione al Consiglio comunale, gli atti sindacali di nomina o designazione sono trasmessi alla Commissione consiliare competente per le materie della trasparenza, al Presidente del Consiglio comunale e ai Capigruppo.

Art. 3

Cumulo e durata

1. La medesima persona non può cumulare contemporaneamente più di un incarico in rappresentanza del Comune di Trento.
2. Il medesimo incarico non può essere esercitato per più dieci anni continuativi, salva l'ultimazione del secondo mandato completo.
3. Il presente articolo non trova applicazione nel caso dei soggetti nominati o designati in qualità di supplenti negli organi di controllo.

Art. 4

Requisiti e Procedura

1. I candidati alla nomina ed alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti o dell'esperienza professionale posseduta, oltre agli specifici requisiti previsti dalle norme o dagli statuti delle aziende, enti, istituzioni.
2. Gli interessati a presentare candidatura sono informati, almeno trenta giorni prima della data prevista, attraverso i mezzi di comunicazione istituzionale (ad esempio social network, sito del Comune di Trento, ufficio URP e giornali locali), dell'apertura dei procedimenti finalizzati alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
3. In caso di urgenza, che dev'essere motivata negli atti, i termini di cui al precedente comma possono essere dimezzati.
4. Ciascun procedimento potrà riguardare più nomine e designazioni, anche all'interno di più aziende, enti, istituzioni.
5. E' possibile prescindere dal procedimento previsto dal comma 2 del presente articolo nel caso in cui il Sindaco intenda confermare anche per il successivo mandato il rappresentante del Comune in carica, quando intenda procedere alla nomina o designazione di amministratori o dipendenti del Comune, ovvero nel caso in cui ragioni di necessità ed urgenza richiedano di procedere con tempestività all'adozione del provvedimento, al fine di assicurare la continuità gestionale degli organismi interessati.
6. I cittadini che intendono proporre la propria candidatura quali rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale, nei termini resi noti con le modalità individuate ai commi 2 e 3 del presente articolo, la richiesta di candidatura ed il curriculum personale corredato da adeguata documentazione comprovante la competenza e l'idoneità a rivestire l'incarico.
7. L'individuazione del soggetto da nominare o designare, oltre al rispetto delle disposizioni di cui ai presenti indirizzi in tema di numero e durata degli incarichi, inconfiribilità ed incompatibilità e rappresentanza di genere, è fatta tenendo conto della competenza e dell'attinenza del curriculum rispetto alla carica.
8. Al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo viene trasmessa comunicazione dell'apertura dei procedimenti finalizzati alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 5

Rappresentanza di genere

1. Nell'attribuzione delle nomine e designazioni tra coloro che posseggono i requisiti ed abbiano presentato la candidatura ai sensi del precedente art. 4, nel rispetto delle norme regionali e statali in materia, il Sindaco garantisce adeguata rappresentanza di entrambi i generi, anche di concerto con i soggetti esterni a cui spettano nomine e designazioni di rappresentanti nel medesimo organo.
2. Al fine di garantire la rappresentanza di cui al comma 1 del presente articolo, il Sindaco è autorizzato a prescindere dalle candidature presentate, qualora non sufficienti od idonee.

Art. 6

Inconferibilità ed incompatibilità

1. Per le nomine e designazioni disciplinate dai presenti indirizzi, si applicano le disposizioni statali in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.
2. Le nomine e le designazioni non possono essere disposte nei confronti di persone che:
 - a) si trovano in situazioni di conflitto di interesse definite con riferimento alle previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti comunali per quanto compatibili;
 - b) hanno in essere un contenzioso civile o amministrativo pendente con il Comune o con l'ente cui la nomina o designazione si riferisce, se il conflitto non cessa prima dell'assunzione della carica;
 - c) avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, siano state legalmente messe in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune, abbiano ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o che si trovino in analoga situazione nei confronti degli enti per i quali la nomina o designazione venga disposta.

Art. 7

Obblighi e doveri

1. Le persone nominate o designate sono tenute a:
 - a) dichiarare inizialmente e con la periodicità prevista dalle norme, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 6;
 - b) comunicare eventuali sopravvenute situazioni di cui all'art. 6;
 - c) riferire al Sindaco ed intervenire, su richiesta, in Giunta o in Consiglio comunale.
2. Le persone nominate o designate in enti e società controllate, sono tenute a relazionare sull'attività svolta, con cadenza annuale, alla Commissione competente ed a redigere, con frequenza annuale, un rapporto scritto sull'attività svolta, da inviare, per il tramite della presidenza del consiglio, a tutti i consiglieri comunali.
3. La Commissione consiliare competente può convocare, trenta giorni prima della scadenza della nomina e designazione dei rappresentanti presso aziende, enti ed istituzioni, il Sindaco per un confronto sulle prospettive dell'ente in oggetto e sul mandato da conferire a chi verrà designato.

Art. 8

Decadenza e revoca

1. Il sindaco, accertata anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di situazioni di cui al comma 2 dell'art. 6, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche a seguito di falsità nelle dichiarazioni rese accertata ai sensi del Disciplinare interno per l'acquisizione d'ufficio di dati, informazioni e documenti e per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.
2. I rappresentanti del Comune possono essere inoltre revocati in qualsiasi tempo, nel

caso di mancata ottemperanza agli indirizzi e direttive impartiti o di negligenza nella tutela degli interessi del Comune.